

Giancarlo Caporali

I DIRITTI SOCIALI NEL PENSIERO RIVOLUZIONARIO FRANCESE. LAVORO ED ASSISTENZA COME DIRITTI INDIVIDUALI*

SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive. – 2. La copertura sociale del bisogno attraverso il riconoscimento di specifici diritti attribuiti a ciascun singolo individuo. – 3. L'affermarsi della categoria concettuale dei diritti sociali. – 4. Conclusioni.

1. *Considerazioni introduttive*

È affermazione consueta che i diritti sociali abbiano trovato un espresso riconoscimento giuridico e costituzionale molto più tardi di quello avuto dai diritti di libertà e dai diritti di partecipazione politica. In genere questo fatto viene ricollegato, sebbene sia riconducibile a molteplici fattori, tra l'altro al prevalere nel corso del XIX secolo dello 'Stato minimo' propugnato dal pensiero liberale, il cui nucleo stava nel riconoscimento a vantaggio del singolo di una sfera intangibile di libertà volta ad assicurargli un'ampia protezione da ogni arbitrario intervento da parte dei pubblici poteri e in special modo da parte del potere esecutivo (cosiddette libertà negative o libertà dallo Stato). La libertà veniva infatti affermata e declinata come un più o meno nutrito catalogo di diritti fondamentali posti a tutela del singolo a cui specularmente corrispondeva una serie di obblighi di astensione da parte dello Stato¹. È altrettanto un giudizio abbastanza ripetuto quello di ricondur-

* Contributo sottoposto a valutazione.

¹ Come tappe fondamentali della solenne proclamazione dei diritti di libertà vengono abitualmente indicate in Inghilterra la *Petition of rights* del 1627 e in seguito l'*Habeas Corpus Act* del 1679 e il *Bill of Rights* del 1689, e nell'Europa continentale, in Francia, la *Déclaration des droits de l'homme et du citoyen* del 1789.

re lo scardinamento di questa più ristretta concezione della libertà, o meglio delle libertà dell'individuo all'opera del pensiero socialista che avrebbe iniziato quella 'lunga marcia' che ha spinto verso un arricchimento della libertà individuale attraverso il riconoscimento di un'altra categoria di diritti, quelli che sono stati appunto chiamati diritti sociali, per mezzo dei quali lo Stato sarebbe chiamato a rendere concreta la libertà di ogni singolo cittadino (quando le reali condizioni di vita siano oggettivamente idonee a impedire che le libertà riconosciute dal diritto siano godute in fatto²).

² La tendenza a ricondurre la genesi dei diritti sociali all'affermarsi delle dottrine socialiste contestualmente al deflagrare del problema del pauperismo e più tardi della cosiddetta questione sociale è diffusissimo. In questo senso, ad esempio, fra i tanti, V. CRISAFULLI, *Costituzione e protezione sociale* (1950), in ID., *La Costituzione e le sue disposizioni di principio*, Milano, 1952; U. POTOTSCHNIG, *I pubblici servizi*, Padova, 1964; F. EWALD, *Histoire de l'Etat providence* (1986), trad. it. parz. *Diritto e rischio*, Torino, 2004; G. CORSO, *I diritti sociali nella Costituzione italiana*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 1981, 3; G. LOMBARDI, *Diritti di libertà e diritti sociali*, in *Politica del diritto*, 1999, 1; S. RODOTÀ, *Repertorio di fine secolo*, nuova ed., Roma-Bari, 1999; M.V. BALLESTRERO, *La costituzionalizzazione dei diritti sociali*, in *Globalizzazione e diritto del lavoro*, a cura di S. SCARPONI, Milano, 2001; G. PECES-BARBA MARTÍNEZ, *Diritti sociali*, trad. it. ANDREA GREPPI, in *Sociologia del diritto*, 2000, I; S.GAMBINO, *Stato e diritti sociali*, Napoli, 2009; M. BENVENUTI, *Tre riflessioni sulla dimensione sociale della cittadinanza nella Francia rivoluzionaria del 1789*, in *Politica del diritto*, 2009; Q. CAMERLENGO, L. RAMPÀ, *I diritti sociali fra istituti giuridici e analisi economica*, in *Quaderni costituzionali*, 2015, 1. Tendenza che affonda le sue radici nel convincimento che «alle origini dello Stato moderno (Stato liberale) l'espressione "diritti sociali" [...] appariva addirittura come qualcosa di incomprensibile entro le categorie giuridiche e politiche dell'epoca». Così A. BALDASSARRE, *Diritti sociali*, in *Enciclopedia giuridica*, XII, Roma, 1989, p. 1. Questo per lo più perché da un lato nella 'Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino' del 1789 «non si rinviene alcun enunciato semanticamente o concettualmente assimilabile, neppure alla lontana, alle "nostre" disposizioni variamente afferenti alla sfera economico-sociale della vicenda umana», dall'altro perché «chi concepisse le previsioni contenute nel testo costituzionale francese dell'anno I-1793 e, in particolare, nel suo art. 21 alla stregua di veri e propri diritti sociali trascurerebbe la cruciale considerazione che quelle misure e quegli interventi, compendianti nella formula dei "secours publics", si atteggiavano piuttosto a doveri unilaterali della società politicamente organizzata (la "nation" propriamente detta) e non – si noti – dello Stato nei confronti dei cittadini più bisognosi, né tantomeno a pretesa di questi ultimi nei confronti dell'una (la società) o dell'altro (lo Stato)». Ragione per la quale si dovrebbe «ritenere che le eventuali pre-

Non a caso, secondo la ricostruzione prevalente, nel pensiero liberale accanto ai diritti di libertà, caratterizzati dall'essere diretti a garantire all'individuo uno spazio di libera autodeterminazione, in realtà avrebbe trovato riconoscimento solo un'altra categoria di diritti, ossia quella dei diritti politici, intesi come diritti del cittadino di partecipare alla determinazione dell'indirizzo politico dello Stato, in special modo attraverso il diritto di eleggere e/o essere eletti all'Assemblea legislativa.

In questa logica è stato addirittura sostenuto che l'assenza dei diritti sociali dai testi costituzionali corrisponderebbe «ad una progressiva marginalizzazione e perdita d'importanza determinata dal prevalere della definizione del diritto di proprietà», visto che il riconoscimento dei diritti sociali avrebbe comportato limitazioni al suo esercizio, se non anche un'opposizione al fondamento stesso della proprietà privata. Fatto che spiegherebbe la ragione per la quale i diritti sociali si sarebbero affermati solo allorquando «i meccanismi sociali di inclusione ed esclusione attraverso la proprietà *avrebbero cominciato a vacillare*»³.

Tesi rispetto alla quale molte sarebbero le obiezioni, anche solo a considerare la genesi settecentesca e soprattutto rivoluzionaria dei diritti sociali e la loro già strutturata enucleazione specialmente nella Convenzione che, fra le assemblee rivoluzionarie francesi, se fu quella più 'interventista', non è men vero che fu quella che fece del diritto di proprietà un diritto naturale assoluto⁴, mentre la Costituente «ne reconnaît

stazioni rivolte ai "*citoyens malheureux*", a voler riprendere la lettera dell'art. 21 della Costituzione francese dell'anno I-1793, si risolvano, anche nelle loro articolazioni più progressive, in un concetto qual è quello di "*fraternité*" [...] senza quella intermediazione dei pubblici poteri nei cui confronti dovrebbero essere eventualmente rivendicati i relativi diritti». In questo senso, per tutti, M. BENVENUTI, *Diritti sociali*, Torino, 2013, pp. 3-4. Convinimenti e affermazioni che in realtà appaiono largamente smentite proprio dai dibattiti svoltisi nelle assemblee rivoluzionarie, in special modo nella Convenzione, di cui si intende dare conto proprio con il presente lavoro.

³ Così, B. PEZZINI, *La decisione sui diritti sociali*, Milano, 2001, p. 50 ss.

⁴ Si veda in proposito l'art 16 della 'Dichiarazione dei diritti dell'uomo' adottata dalla Convenzione in cui scompare qualsiasi riferimento all'*interpo-*

au droit de propriété d'autre origine que la législation elle-même) («non riconosceva al diritto di proprietà altra origine che la legge⁵»).

Vero è che nel pensiero liberale lo Stato veniva concepito prevalentemente come uno Stato non interventista «en un temps où l'État mettait partout la main» («in un'epoca in cui lo Stato metteva dappertutto le mani»), sì che non può affatto sorprendere che molti studiosi e pensatori, «préoccupés de servir la cause de la liberté, l'aient convié à s'interdire beaucoup des interventions auxquelles il se prêtait» («preoccupati di servire la causa della libertà l'abbiano incitato a vietarsi molti degli interventi ai quali si prestava⁶»).

Fatto che tuttavia non deve condurre a errate generalizzazioni perchè, ad un attento studio del pensiero ottocentesco, è possibile distinguere diversi filoni del pensiero individualista, a cui veniva per solito ricondotto il pensiero liberale, per cui se è vero che grande rilievo ha avuto quell'indirizzo che potrebbe definirsi individualista non interventista, è, però, altrettanto vero che esiste un individualismo interventista di ispirazione liberale che, riannodandosi all'individualismo liberale settecentesco, attraversa tutto il XIX secolo⁷.

Oggetto del presente lavoro non è tuttavia seguire la parabola dei diritti sociali nel pensiero liberale ottocentesco fino al loro riconoscimento nelle prime Costituzioni moderne, questione che viene rinviata ad un successivo contributo, essendo troppo ampia per un singolo articolo scientifico, quanto piuttosto dimostrare come un fondamentale impulso all'elaborazione dei diritti sociali sia stato dato proprio dalla grande Rivoluzione borghese, come dimostra una disamina dei dibattiti svoltisi nelle assemblee rivoluzionarie francesi ed in special modo nella Convenzione.

sitio legislatoris nel riconoscimento del diritto di proprietà.

⁵ H. MICHEL, *L'idée de l'État. Essai critique sur l'histoire des théories sociales et politiques en France depuis la Révolution*, Paris, 1896, p. 99.

⁶ H. MICHEL, *L'idée de l'État*, cit., p. 79.

⁷ Ampiamente per la sovrapposizione fra individualismo e liberalismo e per una ricostruzione dell'individualismo liberale da A. Smith alla Rivoluzione francese, H. MICHEL, *L'idée de l'État*, cit., p. 77 ss.

Si intende in tal modo dare ulteriore conferma alla tesi sostenuta da Mazzioti che *ab initio* non vi era alcuna incompatibilità fra dottrina individualista e diritti sociali, avendo i diritti sociali origine nel pensiero liberale e nel principio di uguaglianza, affermato con forza dalla Rivoluzione⁸.

Tesi, invero, criticata da autorevole dottrina osservandosi che i diritti sociali non hanno una dimensione esclusivamente individuale, definendo «delle pretese o esigenze da cui derivano legittime aspettative, che i cittadini hanno, non come individui singoli ma come individui sociali, che vivono, e non possono non vivere, con gli altri individui»⁹.

Si tratta tuttavia di un'obiezione che non sembra cogliere nel segno perché Mazzioti non nega affatto che i diritti sociali abbiano una dimensione relazionale, volendo piuttosto sottolineare come quei diritti siano stati storicamente concepiti e si possano anche dogmaticamente concepire come diritti che il singolo acquista nella sua qualità di individuo, come peraltro sostenevano gli stessi rivoluzionari francesi, al momento di entrare a vivere in società.

Oltretutto non potendosi fare a meno di osservare, seguendo condivisibile letteratura, che per taluni di questi diritti è assai difficile revocare in dubbio che spettino al singolo non tanto o non soltanto in ragione della «sua inclusione nelle formazioni sociali», quanto piuttosto in virtù del suo essere persona umana, «a prescindere dalla contestualizzazione in qualsivoglia ambito o gruppo». Tali sarebbero, ad esempio, «il diritto al lavoro e quello alla salute»¹⁰, non senza rammentare, rivenendo proprio alla genesi storica dei diritti sociali, che il primo diritto sociale rivendicato, ossia il 'diritto alla sussistenza

⁸ Così M. MAZZIOTTI DI CELSO, *Diritti sociali*, in *Enc. dir.*, XII, Milano, 1964, p. 802 ss, ma già ID., *Lo spirito del diritto sociale nelle costituzioni e nelle leggi della Francia rivoluzionaria*, Modena, 1954, già pubblicato in *Archivio giuridico "Filippo Serafini"*, CXLVII, sesta serie XVI, fasc. 1-2, 1954, p. 1 ss (dell'estratto).

⁹ Così N. BOBBIO, *Sui diritti sociali*, in *Cinquant'anni di Repubblica italiana*, a cura di G. NEPPI MODONA, Torino, 1996, p. 32.

¹⁰ C. SALAZAR, *Dal riconoscimento alla garanzia dei diritti sociali*, Torino, 2000, p. 18 ss.

stenza', si fa fatica a immaginare che non sia riconosciuto al singolo in quanto essere umano.

Nel presente lavoro peraltro si prescinde dalla *voxata quaestio* della definizione dei diritti sociali perché, com'è ovvio che sia, l'idea che i rivoluzionari francesi avevano di tali diritti non risponde ad alcuna delle moderne concezioni degli stessi.

D'altronde anche tra gli autori più recenti non c'è certo unanimità nell'individuare la natura dei diritti sociali, confrontandosi anzi orientamenti molto diversi fra loro.

Si pensi, solo per fare qualche esempio, a quella corrente di pensiero che ritiene di identificarli in specifiche pretese dei cittadini dirette ad ottenere prestazioni di servizi o di beni, nell'ambito economico-sociale, da chi esercita funzioni pubbliche (lo Stato od un altro ente pubblico), garantite non ai singoli in quanto tali, ma come membri di aggregati infrastatali¹¹; o a quella linea interpretativa che ne coglie la sostanza nell'interesse all'integrazione e all'inerenza organica, a fini di armonizzazione sociale, parimenti rifiutando il riconoscimento dei diritti sociali all'individuo in quanto tale¹², o a quanti li ricostruiscono come «pretese dei singoli verso lo Stato o enti pubblici a prestazioni a loro favore», distinguendosi dai diritti «di libertà perché tendono ad ottenere dal soggetto passivo l'adempimento di obblighi positivi di fare»¹³; o diversamente a quegli interpreti che, pur ammettendo l'importanza del ruolo dello Stato nel garantire il pieno sviluppo della persona umana attraverso il riconoscimento di diritti a prestazioni positive, attribuiti al fine di assicurare il godimento di determinati beni fondamentali, nondimeno fanno osservare come a questa categoria di diritti appartengano anche diritti che sono costruiti in modo simile ai tradizionali diritti di libertà, sì che non sarebbero univocamente definibili come diritti volti ad ot-

¹¹ Ad esempio, P. BISCARETTI DI RUFFIA, *I diritti sociali*, in *Novissimo Digesto Italiano*, V, Torino, 1968, pp. 759-761.

¹² G. CICALA, *Diritti sociali e crisi del diritto soggettivo nel sistema costituzionale italiano*, Napoli, 1965, p. 21 ss

¹³ C. MORTATI, *Istituzioni di diritto pubblico*, II, Padova, 1976, p. 1133.

tenere prestazioni positive¹⁴; ovvero ancora a quell'indirizzo dottrinale che, muovendo dalla correlazione tra diritti sociali e forma dello Stato, li ha ricondotti all'idea della cittadinanza sociale, quali diritti dei cittadini a determinate prestazioni il cui esercizio serve a garantire la partecipazione effettiva all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese¹⁵; o anche a chi ne ha proposto una ricostruzione evidenziandone, dal punto di vista strutturale, la qualità di diritti di prestazione e, dal punto di vista funzionale, quella di «diritti di redistribuzione»¹⁶.

Per quanto stimolante, stante le molte suggestioni che offre il dibattito sui diritti sociali di fine Settecento e in particolare quello che si sviluppò nelle assemblee rivoluzionarie francesi, il tema della natura dei diritti sociali rimane nondimeno fuori dal presente lavoro, il cui obiettivo è sostanzialmente limitato, per questa parte, a quello di fornire un contributo per meglio inquadrare la genesi storica dei diritti sociali, mostrando quanto il pensiero individualista e liberale abbia concorso al loro imporsi, all'interno della riflessione successiva.

2. La copertura sociale del bisogno attraverso il riconoscimento di specifici diritti attribuiti a ciascun singolo individuo

Già nel corso del XVIII secolo Castel de Saint Pierre aveva con forza proclamato l'esistenza di un diritto naturale dei poveri ad essere soccorsi, un debito sacro della società che doveva essere pagato in primo luogo dai ricchi attraverso *une aumône de justice*, ossia un'elemosina di giustizia il cui adempimento non era, però, rimesso alla liberalità del singolo, ma

¹⁴ Così, ad esempio, G. DE VERGOTTINI, *Diritto costituzionale comparato*, Padova, 1993, p. 253 ss.

¹⁵ D. BIFULCO, *Cittadinanza sociale, eguaglianza e forma di Stato*, in *I diritti sociali tra regionalismo e prospettive federali*, a cura di L. CHIEFFI, Padova, 1999, p. 27 ss.

¹⁶ M. BENVENUTI, *Diritti sociali*, in *Digesto Discipline Pubblicistiche*, V *Aggiornamento*, Torino, 2012, p. 224.

corrispondeva ad un dovere di giustizia, in sostanza una specifica tassa per i poveri¹⁷.

Nei fermenti culturali del secolo dei lumi questa opinione frantumata, assimilata, rimeditata, fatta propria da un numero crescente di persone di scienza, di penna, così come dai comuni cittadini, riemerge prepotentemente, sebbene in una forma per molti aspetti mutata, all'interno dei dibattiti delle assemblee rivoluzionarie francesi e specialmente di quelli svoltisi nella Convenzione nazionale.

D'altronde la carestia del 1789, che aveva spinto Marat a proclamare *le droit à la subsistance*, aveva dato essa stessa una grossa mano a consolidare nell'opinione generale l'idea dell'esistenza di un diritto inalienabile a mangiare e a vivere.

Il generale diritto dei poveri ad essere soccorsi dai ricchi non viene più inteso come un diritto naturale, ma come un diritto che si acquista entrando in società e che perciò si vanta nei confronti della società nel suo complesso, un diritto che per la sua importanza deve trovare posto tanto nella 'Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino', quanto nella Costituzione.

Dell'originaria configurazione datagli da Castel de Saint Pierre rimaneva ben poco e tuttavia nelle espressioni utilizzate per sancirlo si sente ancora viva l'eco di quelle usate dall'Abbé.

Anticipando quanto emergerà di qui a breve, è infatti soprattutto all'interno del pensiero rivoluzionario francese che matura quella configurazione di alcuni tra i principali diritti

¹⁷ C.I. CASTEL DE SAINT PIERRE, *Projet pour soulager les Pauvres des Paroisses de Paris*, in *Ouvrages Politiques de Mr. l'Abbé de Saint Pierre*, VII, Rotterdam, 1734, pp. 252-253. Osservava precisamente Castel de Saint Pierre: «[...] celui qui est dans l'extreme pauvreté a donq un droit réel et positif, une action de droit naturel sur le riche, sa grand misère fait son droit, et un droit incontestable». Si noti, però, che l'espressione diritto reale e positivo non era intesa in senso moderno come diritto stabilito o riconosciuto da una legge dello Stato, ma come diritto effettivo sancito dal diritto naturale che lo Stato deve riconoscere e rendere concretamente esigibile. Si avverte peraltro che la citazione è tratta dalle edizioni originali settecentesche ed è perciò nella lingua francese dell'epoca la cui ortografia era sotto molti aspetti diversa da quella attuale.

che oggi diremmo sociali, come diritti individuali il cui soddisfacimento impegna i pubblici poteri, la cui rilevanza, nel rapporto fra governati e governanti è tale da suggerirne, come si diceva, l'inserimento nella Carta fondamentale dei diritti del cittadino e nella Costituzione dello Stato.

Ovviamente non si tratta di una caratteristica esclusiva della riflessione sviluppatasi in Francia prima e durante la Rivoluzione. Anche Bentham in Inghilterra, nello stesso periodo, si era spinto ad affermare l'utilità per il legislatore, allo scopo di accrescere la felicità della comunità, di conferire agli individui, tra gli altri, il «diritto di ricevere dei soccorsi in caso di bisogno»¹⁸.

Tuttavia nella Francia rivoluzionaria il convincimento che dal patto sociale sorgano per ogni cittadino dei fondamentali diritti il cui soddisfacimento impegna tutti i membri della società, e quindi i pubblici poteri che della società sono espressione, acquista una diffusione ed una condivisione tale che non sembra riscontrarsi nelle coeve riflessioni politiche, giuridiche e filosofiche, pur molto significative, rintracciabili in altri ambienti culturali.

In special modo tali diritti sono *le droit aux secours publics*, anche indicato, come si vedrà, con altre formule, e il diritto all'istruzione. Talvolta accanto a questi si ritrovano il diritto al gratuito patrocinio per i non abbienti, e quello di esenzione dalle imposte per i redditi più bassi, ma si tratta di diritti che nel dibattito assembleare raramente vengono fatti oggetto di passionante rivendicazioni¹⁹.

¹⁸ J. BENTHAM, *Principes du code civil*, in *Traité de législation civile et pénale, extraits des manuscrits par Ét. Dumont*, in *Oeuvres de J. Bentham*, I, Bruxelles, 1840³, p. 56, «[...] en creant des droits qu'il confere aux individus [...] droits de sûreté personnelle; droits de protection pour l'honneur; droits de propriété; droits de recevoir de secours en cas de besoin».

¹⁹ Per l'esenzione dal pagamento delle imposte per i redditi più bassi si vedano, ad es., l'art. 7 del capo intitolato 'Finanze' del progetto di Costituzione proposto dal deputato P.C.F. Daunou che recita: «Les individus dont les facultés seront reconnues ne point excéder le simple nécessaire, ne pourront être assujettis à aucune contribution directe» ('Gli individui i cui beni saranno riconosciuti non eccedere affatto il semplice necessario, non potranno essere assoggettati ad alcuna tassazione diretta'); o anche l'art. 3 del capo XI in-

In via preliminare va, peraltro, osservato che ‘il diritto ai soccorsi pubblici’ non è concretamente accostabile ad alcuno dei moderni diritti sociali, nel senso che si tratta di un diritto così ampio da ricomprendere in sé una pluralità dei moderni diritti sociali.

Nella dizione ‘soccorsi pubblici’ venivano infatti fatte rientrare diverse tipologie di interventi, a seconda del tipo di bisogno di colui che si era venuto a trovare in stato di necessità.

Così i soccorsi pubblici da somministrare a chi si trovava in stato di bisogno a causa di una grave malattia erano l’assistenza sanitaria a casa od in ospedale ed il vitto, mentre agli invalidi o a chi aveva menomazioni, o ai vecchi privi di una abitazione, era il ricovero ed il mantenimento in uno ospizio, laddove ai poveri validi era un lavoro e così via.

Il diritto ai soccorsi pubblici era pertanto un diritto destinato ad assumere un contenuto diverso, in dipendenza dal tipo di bisogni e di soccorsi che si riteneva si dovessero rispettivamente fronteggiare e fornire.

titolato ‘Imposte’ del progetto di Costituzione avanzato dal deputato F. Poul-tier in cui si trova proclamato: «Celui qui n’a que le simple nécessaire ne paiera rien» (‘Colui che non ha che il semplice necessario non pagherà niente’); o ancora l’art. 5 del titolo XI, intitolato ‘Delle imposizioni pubbliche’ del progetto di Costituzione presentato dal deputato C. Lambert in cui si dichiara: «Néanmoins la portion du produit de l’industrie et du travail qui sera recon-nue nécessaire à chaque citoyen pour sa subsistance, ne peut-être assujettie à aucune contribution» (‘Nondimeno la porzione del prodotto dell’industria e del lavoro che sarà riconosciuta necessaria a ciascun cittadino per il suo sosten-tamento non può essere assoggettata ad alcuna tassazione’); oppure l’art. 12 del progetto di ‘Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino’, esposto nella seduta del 24 aprile 1793 da Maximilien Robespierre che recita: «Les cito-yens dont les revenus n’excèdent point ce qui est nécessaire à leur subsistan- ce sont dispensés de contribuer aux dépenses publiques; les autres doivent les supporter progressivement selon l’étendue de leur fortune» (‘I cittadini la cui rendite non eccedono ciò che è necessario al loro sostentamento sono di- spensati dal contribuire alle spese pubbliche; gli altri devono sopportarle con un aumento progressivo delle imposte in base all’estensione di quanto pos- seduto’). Si noti la proclamazione del principio di progressività dell’imposta. In proposito si veda *Archives Parlementaires de 1787 à 1860*, première série (1787 à 1799), Paris, 1902, LXII (du 13 avril 1793 au 19 avril 1793), pp. 370, 463, 490. Per il progetto esposto da Robespierre cfr: *Archives Parlementaires de 1787 à 1860*, première série (1787 à 1799), Paris, 1903, LXIII (du 20 avril au 1^{er} mai 1793), p. 199.

Il più delle volte in tale diritto venivano ricompresi quelli che modernamente sono il diritto all'assistenza, riconosciuto a chi non ha mezzi ed è inabile al lavoro, il diritto all'assistenza sanitaria, il diritto all'assistenza pubblica per gli orfani ed i bambini abbandonati, il diritto al lavoro, da intendere come pretesa di ottenere un lavoro dai pubblici poteri, ed ancora il diritto al vitto ed all'alloggio per i vecchi privi di mezzi, diritto questo che non ha riscontro nei tempi attuali, in cui si è affermato il diritto alla pensione.

Come peraltro accennato, nelle discussioni e nei diversi progetti presentati, questo generale diritto ai soccorsi pubblici si trova o indicato con altri nomi o espresso attraverso formulazioni di più ampio respiro, peraltro di per sé idonee ad evidenziarne quella latitudine di contenuti più sopra segnalata.

Così nell'art. 2 della sezione III della *Declaration de l'homme en société, des droits de la société sur ses membres, et de ceux des nations entre elles*, presentata nella seduta del 17 aprile 1793 dal deputato Romme, relatore *du comité d'analyse* del comitato per la Costituzione, viene affermato: «Tutti coloro che vivono sotto una medesima legge hanno un diritto uguale ad attendersi da essa [...] soccorsi o lavoro per far fronte ai loro bisogni [...]»²⁰.

Per molti aspetti analoga, ma più precisa, è l'espressione utilizzata nell'art. 8 della sezione 'Diritti del cittadino' del 'Piano e progetto di Costituzione per la Repubblica francese', allegato ai resoconti della discussione della medesima seduta, presentato dal deputato J. Ang. Pénierès, che recita: «Ogni cittadino menomato e invalido ha il diritto di esigere dei soccorsi dalla società, ed il valido, del lavoro, per procurarsi i mezzi per vivere»²¹.

Altre volte la formula adoperata è molto più generica, come nell'art. 23 del progetto di 'Dichiarazione dei diritti dell'uomo

²⁰ In proposito si veda *Arch. Parl.*, cit., LXII, p. 269, «Tous ceux qui vivent sous une même loi, ont un droit égal à en attendre [...] secours ou travail dans leurs besoins».

²¹ *Arch. Parl.*, op. ult. cit., p. 478, «Tout citoyen infortuné et invalide a le droit d'exiger des secours de la société, et le valide, du travail, pour se procurer la subsistance».

e del cittadino' presentato dal deputato Harmand nella medesima seduta del 17 aprile 1793, in cui si trova proclamato: «L'istruzione pubblica ed i soccorsi sono un debito sacro della società, e ogni cittadino che ne ha bisogno ha un diritto uguale a valersene»²² o come nell'art. 8 del progetto di 'Dichiarazione dei diritti dell'uomo e dei principii di ogni organizzazione sociale' presentato dal deputato Boissy d'Anglas, anch'esso allegato agli atti della medesima seduta del 17 aprile 1793, in cui, dopo aver premesso che «i diritti civili e politici sono il risultato delle istituzioni sociali» (art. 7), viene affermato che, «fra questi diritti, ci sono quelli [...] di essere soccorso nella povertà»²³.

Molto più articolata la proposta avanzata dal deputato Oudot nella seduta del 22 aprile 1793 che risulta fraseggiata nel modo seguente: «Ogni uomo, il cui lavoro è insufficiente a procurargli da vivere, ha il diritto di reclamare dei soccorsi dalla società, offrendo ad essa di impegnare le proprie facoltà fisiche ed intellettuali al suo servizio [...]. I soccorsi pubblici sono un debito della società nei confronti dei bambini e dei poveri invalidi; compete alla legge determinarne l'estensione e l'applicazione»²⁴.

Talvolta il diritto ai soccorsi pubblici viene direttamente ricondotto al diritto alla vita come nel capo XII del progetto di 'Costituzione popolare', presentato alla Convenzione dal deputato François Poultier, allegato agli atti della seduta del 17 aprile 1793, intitolato *Secours publics*, in cui viene affermato: «In una Repubblica, essendo diritto di ogni cittadino l'esistenza e la sicurezza della vita, ciascun cittadino, che si trova in situazione di indigenza, riceverà dei soccorsi commisurati

²² *Arch. Parl.*, op. ult. cit., p. 276, «L'instruction publique et les secours sont une dette sacrée de la société, et chaque citoyen qui en a besoin y a un droit égal».

²³ *Arch. Parl.*, op. ult. cit., p. 290, «Parmi ces droits, sont ceux [...] d'être socouru dans la pauvreté».

²⁴ *Arch. Parl.*, cit., LXIII, p. 110, «Tout homme dont le travail est insuffisant pour subvenir à sa subsistance a le droit de réclamer des secours de la société, en lui offrant d'employer ses facultés à son service [...] Les secours publics sont une dette de la société à l'égard des enfants et des pauvres invalides; c'est à la loi à en déterminer l'étendue et l'application».

ai suoi bisogni ed ai suoi servizi per il suo nutrimento e per il suo mantenimento» (art. 1). Per questo «ci sarà in ogni dipartimento un ospizio per i vecchi, gli invalidi e gli orfani» (art. 2) e «ci sarà in ogni sezione uno stabilimento in cui i poveri validi troveranno sempre dei lavori alla loro portata, i malati dei soccorsi e gli invalidi quanto necessario per nutrirsi e vestirsi» (art. 3). In questo senso si veda altresì Robespierre che in un suo appassionato discorso afferma: «*Quel est le premier objet de la société, c'est de maintenir les droits imprescriptibles de l'homme. Quel est le premier de ces droits? Celui d'exister. La première loi sociale est donc celle qui garantit à tous les membres de la société les moyens d'exister; toutes les autres sont subordonnées à celle-là. La propriété n'a été instituée ou garantie que pour la cimenter. Il n'y a que l'excédant de ce qui est nécessaire à la vie commune qui soit une propriété individuelle et qui soit abandonné à l'industrie des commerçants. Toute spéculation que je fais aux dépens de la vie de mon semblable n'est point un trafic, s'est un brigandage et un fratricide*»²⁵.

In alcuni casi per indicare questo diritto vengono usate formule davvero interessanti ed originali.

²⁵ *Arch. Parl.*, cit., LXII, p. 490, «*Dans une République, le droit d'un citoyen étant l'existence et la sûreté de la vie, tout citoyen, dans l'indigence, recevra des secours proportionnés à ses besoins et à ses services pour sa nourriture et son entretien*» (art. 1); «*Il y aura dans chaque département un hospice pour les vieillards, les infirmes et les orphelins*» (art. 2); «*Il y aura dans chaque section un atelier dans lequel les pauvres valides trouveront toujours des travaux à leur portée, les malades des secours et les invalides de quoi se nourrir et se vêtir*» (art. 3). Questo discorso è riportato in J. LERMINA, *Histoire de la misère, ou le prolétariat à travers les âges*, Paris, 1869, pp. 266-267 («[...] Qual'è il primo oggetto della società, è quello di mantenere i diritti imprescrittibili dell'uomo. Qual'è il primo di questi diritti? Quello di esistere. La prima legge sociale è dunque quella di garantire a tutti i membri della società i mezzi di esistere; tutte le altre sono subordinate a quella. La proprietà non è stata istituita o garantita se non per cementarla. Non c'è null'altro se non ciò che eccede quanto è necessario alla vita di tutti che possa essere una proprietà individuale e che possa essere lasciato all'attività dei commercianti. Ogni speculazione che io faccio alle spese della vita dei miei simili non è affatto un traffico (di commercio), è un banditismo e un fratricidio»).

Ad esempio, quella adoperata dal deputato L. Carnot nella richiamata seduta del 17 aprile 1793 che, dopo aver affermato che l'uomo non entra in società per diminuire i propri diritti, ma per ampliarli, osserva che dal patto sociale sorge innanzitutto un nuovo diritto che si può chiamare *droit de bienveillance*, ossia un diritto generale «a quella parte di soccorsi che gli può fornire ciascuno degli altri membri della società senza nuocere a se stesso» (e che ovviamente ricomprende anche i soccorsi dovuti per il caso di povertà²⁶).

Dopo la proclamazione fattane da Marat non è poi infrequente anche trovare l'espressione *droit à la subsistance*, dove con la parola *subsistance* si intende appunto in senso ampio tutto ciò che serve per nutrirsi e vivere. Così è, ad esempio, nel *Précis analytique*, letto alla Convenzione dal deputato Beffroy nella seduta del 25 aprile 1793, o nell'intervento del deputato Barbaroux nella seduta del 27 aprile 1793 in cui appunto si ricorda che «tutti gli uomini hanno diritto ad avere i mezzi per sostentarsi»²⁷.

A fronte di quanto segnalato appare incontestabile la configurazione del diritto ai soccorsi pubblici come un diritto dell'individuo a cui corrisponde in capo alla società, e per essa in capo ai pubblici poteri, un obbligo nei confronti di ogni singolo cittadino.

Anche rispetto all'altro diritto sopra menzionato, ossia il diritto all'istruzione, pure esso indicato come un sacro debito della società, vale la pena di svolgere qualche osservazione.

Nel pensiero rivoluzionario francese se ne afferma con grande nitidezza la contiguità all'area dell'intervento sociale a favore dei poveri.

Certo nessuno tra i legislatori dell'epoca metteva in discussione che il diritto all'istruzione fosse un diritto universale, uguale per i ricchi e per i poveri. Tutti, però, altrettanto bene si rendevano conto che riguardo all'istruzione la situazione

²⁶ *Arch. Parl.*, cit., LXII, p. 336, «[...] à la portion des secours que peut lui porter chacun des autres membres de la société sans se nuire à lui-même».

²⁷ *Arch. Parl.*, cit., LXIII, pp. 333 e 431. Non a caso questi interventi in Convenzione precedono di pochi giorni l'adozione, il 3 maggio 1793, del decreto che fissava «le maximum du prix des grains».

dei poveri era radicalmente diversa da quella di chi possedeva beni e proprietà e che, se si voleva rendere l'istruzione effettivamente un diritto per tutti, questa non avrebbe potuto che essere gratuita ed a carico dello Stato.

Il diritto all'istruzione gratuita, quantomeno quella elementare, diveniva perciò, accanto al diritto ai soccorsi pubblici, uno dei due pilastri dell'intervento pubblico a favore delle classi meno abbienti, trovando ampio spazio nelle diverse proposte di 'Dichiarazione dei diritti' e di Costituzione.

Basti in proposito rammentare l'art. 23 del progetto proposto dal deputato Harmand, già prima riportato, o l'art. 9 del richiamato progetto di 'Dichiarazione dei diritti del cittadino', proposto dal deputato Carnot, che recita: «Ciascun cittadino ha l'uno verso l'altro il diritto di attendersi dalla società i mezzi per acquistare le conoscenze ed ogni tipo di istruzione che possano contribuire alla sua fortuna professionale, e all'utilità pubblica, nel caso in cui sia chiamato dal voto dei suoi concittadini a ricoprire degli incarichi pubblici»²⁸; o, ancor meglio, il capo X dell'articolato progetto di 'Costituzione popolare', anch'esso in precedenza menzionato, presentato dal deputato Poultier, in cui sono esemplificate sia le ragioni a sostegno della natura pubblica dell'istruzione, ritenuta coesistente per consolidare le conquiste della Rivoluzione, sia quelle relative alla sua necessaria gratuità. In tal senso viene affermato: «La libertà non si sostiene che in ragione dei costumi; i costumi sono il prodotto dell'istruzione; l'istruzione alimenta, fortifica, fissa e conserva lo spirito pubblico in una Repubblica governata dalle medesime leggi; lo spirito pubblico deve essere uniforme; per conseguenza l'istruzione deve essere la medesima per tutti i cittadini; la stessa deve essere gratuita, cosicchè i poveri possano profittarne come i ricchi» (art. 1); «I co-

²⁸ *Arch. Parl.*, op. ult. cit., LXII, p. 337, «Chaque citoyen a le droit réciproque d'attendre de la société les moyens d'acquérir les connaissances et instructions qui peuvent contribuer à son bonheur dans sa profession particulière, et à l'utilité publique dans les emplois qu'il peut être appelé à remplir par le vœu de ses concitoyens».

sti dell'istruzione pubblica saranno a carico del tesoro nazionale» (art. 2)²⁹.

Ma se è incontestabile, per quanto appena esposto, che, quantomeno a livello teorico, il soccorso ai poveri e l'istruzione già alla fine del settecento venivano concepiti nel pensiero rivoluzionario come diritti dell'individuo, scaturenti direttamente dal patto fondamentale che unisce i cittadini, a guardare le Dichiarazioni dei diritti e le Costituzioni via via approvate, che di quel patto erano il suggello e la forma giuridica, non si può non rilevare che in nessuna di esse compare l'espressione *droits aux secours publics* (o equivalenti), inteso come diritto dei poveri validi ad un lavoro e dei poveri invalidi all'assistenza, o quella *droit à l'instruction*.

Le formule utilizzate infatti fanno perno sull'obbligo posto a carico della società e quindi delle pubbliche istituzioni, piuttosto che sul diritto dei cittadini.

Così è per l'art. 23 della Dichiarazione Girondina, approvata nella seduta del 17 aprile 1793, che recita: «I soccorsi pubblici sono un debito sacro della società; e compete alla legge di determinarne l'estensione e l'applicazione»³⁰.

Lo stesso vale per l'art. 22 della medesima Dichiarazione, approvato il medesimo giorno, che concerne l'istruzione fraseggiato nel modo seguente: «L'istruzione elementare è un bisogno di tutti e la società la deve in modo uguale a tutti i suoi membri»³¹.

E le cose non cambiano a considerare sia la Dichiarazione Giacobina del 24 giugno 1791 che proclama: «I soccorsi pubblici sono un debito sacro. La società deve la sussistenza ai

²⁹ *Arch. Parl.*, op. ult. cit., p. 489, «La liberté ne se soutient que par les moeurs; les moeurs sont le produit de l'instruction; l'instruction alimente, fortifie, fixe et entretient l'esprit public dans une République gouvernée par les mêmes lois; l'esprit public doit être uniforme; en conséquence, l'instruction doit être la même pour tous les citoyens; elle doit être gratuite, afin que les pauvres en profitent comme les riches. Les frais de l'instruction publique seront payés par le trésor national».

³⁰ *Arch. Parl.*, cit., LXIII, p. 110, «Les secours publics sont une dette sacrée de la société; et c'est à la loi à en déterminer l'étendue et l'application».

³¹ *Arch. Parl.*, op. ult. cit., p. 109, «L'instruction élémentaire est le besoin de tous, et la société la doit également à tous ses membres».

cittadini disgraziati, sia procurando loro del lavoro, sia assicurando i mezzi per vivere a quelli che non sono in grado di lavorare» (art. 21), «L'istruzione è un bisogno di tutti. La società deve favorire con tutto il suo potere i progressi della ragione pubblica e mettere l'istruzione alla portata di tutti i cittadini» (art. 22)³²; sia la stessa Costituzione giacobina il cui art. 122 recita: «La Costituzione garantisce a tutti i francesi l'uguaglianza, la libertà, la sicurezza, la proprietà, il debito pubblico, il libero esercizio del culto, una istruzione comune, dei soccorsi pubblici, la libertà indefinita della stampa, il diritto di riunirsi in società popolari, il godimento di tutti i diritti dell'uomo»³³.

³² In questo senso si veda *Archives Parlementaires de 1787 à 1860*, première serie (1787 à 1799), Paris, 1905, LXVII (du 20 juin 1793 à 30 juin 1793), p. 144: «Les secours publics sont une dette sacrée. La société doit la subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur procurant de travail, soit en assurant les moyens d'exister à ceux qui sont hors d'état de travailler» (art. 21); «L'instruction est le besoin de tous. La société doit favoriser de tout son pouvoir les progrès de la raison publique, et mettre l'instruction à la portée de tous les citoyens» (art. 22).

³³ In proposito *Arch. Parl.*, cit., LXVII, p. 150, «La Constitution garantie à tous les Français l'égalité, la liberté, la sûreté, la propriété, la dette publique, le libre exercice des cultes, une instruction commune, des secours publics, la liberté indéfinie de la presse, le droit de se réunir en société populaires, la jouissance de tous les droits de l'homme». D'altronde anche nella precedente Costituzione approvata qualche mese prima agli inizi del 1791 le formule sono grosso modo le stesse, trovandosi solamente affermato nel titolo I: «Sarà creato ed organizzato un istituto generale di soccorsi pubblici per educare i bambini abbandonati, dar sollievo ai poveri infermi e fornire del lavoro ai poveri validi che non abbiano potuto procurarsene»; «Sarà creata ed organizzata un'istruzione pubblica comune a tutti i cittadini, gratuita rispetto alle parti dell'insegnamento indispensabili per tutti gli uomini ed i cui istituti saranno gradualmente distribuiti secondo un rapporto prestabilito con la divisione del Regno». Così il titolo primo, rubricato 'Disposizioni fondamentali garantite dalla Costituzione', della Costituzione del 03 settembre 1791: «Il sera créé et organisé un établissement général de Secours publics, pour élever les enfants abandonnés, soulager les pauvres infirmes, et fournir du travail aux pauvres valides qui n'auraient pas pu s'en procurer». «Il sera créé et organisé une Instruction publique, commune à tous les citoyens, gratuite à l'égard des parties d'enseignement indispensables pour tous les hommes, et dont les établissements seront distribués graduellement, dans un rapport combiné avec la division du Royaume». Per il testo di questa Costituzione cfr. L. DUGUIT,

Ugualmente deve dirsi per la 'Dichiarazione dei diritti dei francesi e dei principii fondamentali della loro costituzione', votata dalla Camera dei Rappresentanti il 5 luglio 1815, in cui agli artt. 11 e 12 viene stabilito: «Una istruzione primaria, indispensabile per la conoscenza dei diritti e dei doveri dell'uomo in società, è messa gratuitamente alla portata di tutte le classi del popolo. Gli elementi di scienza, di letteratura, di belle arti sono insegnati nelle scuole superiori»; «La Costituzione garantisce l'uguaglianza dei diritti civili e politici [...] i soccorsi pubblici, l'invulnerabilità delle proprietà ed il debito pubblico [...] e l'uguaglianza in proporzione a quanto posseduto nella ripartizione delle imposte»³⁴.

H. MONNIER. *Les Constitutions et les principales lois politiques de la France depuis 1789*, Paris, 1905, p. 5.

³⁴ Per la *Déclaration des droits des Français et des Principes fondamentaux de leur constitution* votata il 5 luglio 1815, peraltro mai entrata in vigore per lo scioglimento delle Camere il successivo 8 luglio 1815, si veda L. DUGUIT, H. MONNIER, *Les Constitutions et les principales lois politiques de la France depuis 1789*, cit., pp. 198-199. Negli artt. 11 e 12 è rispettivamente stabilito: «Une instruction primaire, indispensable pour la connaissance des droits et des devoirs de l'homme en société, est mise gratuitement à la portée de toutes les classes du peuple. Les éléments des sciences, des belles lettres et des beaux arts, sont enseignés dans des hautes écoles»; «La Constitution garantit l'égalité des droits civils et politiques, [...] les secours publics, l'invulnerabilité des propriétés et de la dette publique, [...] et l'égalité proportionnelle dans la répartition des contributions [...]». Un discorso a parte merita invece la 'Costituzione della Repubblica francese del 4 novembre 1848'. In questa Costituzione vi sono infatti principii e norme che, sebbene richiamino quelle contenute nelle Dichiarazioni e Costituzioni girondine e giacobine, in realtà presentano alcune profonde differenze. Scompare il diritto al lavoro riconosciuto ai poveri abili, mentre il diritto all'assistenza per i vecchi e più in generale per le persone inabili al lavoro viene riconosciuto, ma a condizione che le famiglie non possano provvedervi. Nella Costituzione del 1848 si prefigura in sostanza un sistema di protezione sociale che non è, se non parzialmente, comparabile con quello proclamato dagli artefici della grande Rivoluzione, che era invece basato sul pieno riconoscimento a tutti i cittadini del duplice diritto ai soccorsi pubblici, *sub specie* di lavoro per i poveri validi e di assistenza per i poveri invalidi, ed all'istruzione. Quanto alle disposizioni della Costituzione del 1848 dedicate al soccorso dei poveri validi, sembra possibile assimilarle alle moderne norme-principio ovvero alle c.d. norme programmatiche, prive di una valenza precettiva immediata. Ora a prescindere dal problema, molto interessante, inerente alla bontà delle disposizioni della Costituzione del 1848 in materia di soccorsi pubblici, che potrebbero anche ritenersi migliori di quelle

Il che peraltro rende ragione del perché ben pochi studiosi³⁵ abbiano dato rilievo all'affermarsi dei moderni diritti so-

settecentesche per il maggior grado di realismo, quel che pare più immediatamente utile evidenziare in questa sede è che la diversità, sopra segnalata, fra questa Costituzione e le altre in precedenza ricordate, riesce agevolmente dimostrabile, anche solo in forza dell'interpretazione letterale del testo, senza necessità di rammentare il contesto storico che precedette l'adozione di questa Carta, segnato dalla repressione nel sangue dell'insurrezione popolare del giugno 1848. Così il paragrafo VIII del Preambolo della Costituzione recita: «La République doit protéger le citoyen dans sa personne, sa famille, sa religion, sa propriété, son travail, et mettre à la portée de chacun l'instruction indispensable à tous les hommes; elle doit, par une assistance fraternelle, assurer l'existence des citoyens nécessiteux, soit en leur procurant du travail dans les limites de ses ressources, soit en donnant, à défaut de la famille, des secours à ceux qui sont hors d'état de travailler [...]». (La Repubblica deve proteggere il cittadino quanto alla sua persona, alla sua famiglia, alla sua religione, alla sua proprietà, al suo lavoro, e mettere alla portata di ogni singolo l'istruzione indispensabile a tutti gli uomini; la Repubblica deve, attraverso una fraterna assistenza, assicurare l'esistenza dei cittadini che si trovano in stato di bisogno, sia procurando loro del lavoro nei limiti delle risorse disponibili, sia dando, ove la famiglia non abbia possibilità di farlo, dei soccorsi a coloro che non sono in grado di lavorare [...]), mentre l'art. 13 stabilisce e precisa: «La Constitution garantit aux citoyens la liberté du travail et de l'industrie. La société favorise et encourage le développement du travail par l'enseignement primaire gratuit, l'éducation professionnelle, l'égalité des rapports entre le patron et l'ouvrier, les institutions de prévoyance et de crédit, les institutions agricoles, les associations volontaires, et l'établissement, par l'État, les départements et les communes, de travaux publics propres à employer les bras inoccupés; elle fournit l'assistance aux enfants abandonnés, aux infirmes, aux vieillards sans ressources, et que leurs familles ne peuvent secourir» (La Costituzione garantisce ai cittadini la libertà del lavoro e dell'industria. La società favorisce ed incoraggia lo sviluppo del lavoro attraverso l'insegnamento elementare garantito, l'educazione professionale, l'uguaglianza di rapporti fra padrone ed operaio, le istituzioni di previdenza e del credito, le istituzioni agricole, le associazioni volontarie e la creazione, da parte dello Stato, dei dipartimenti e dei comuni, di lavori pubblici idonei a dare lavoro ai disoccupati; la società fornisce l'assistenza ai bambini abbandonati, agli ammalati, ai vecchi che non hanno mezzi di sostentamento ed ai quali le famiglie non possono dare soccorso). Per il testo di questi articoli della Costituzione del 1848 si veda ancora L. DUGUIT, H. MONNIER, op. cit., pp. 233-235.

³⁵ Tra questi, come già accennato, una menzione particolare merita M. Mazzioti di Celso, che, con un lavoro molto accurato e ben documentato sul piano storico, si è prima di tutti posto il problema di definire il rapporto fra Rivoluzione francese e genesi dei diritti sociali, mostrando quanta parte aveva avuto il pensiero liberale nel delineare la funzione sociale dello Stato. In

ciali nella Rivoluzione francese, fermando prevalentemente l'attenzione su quello che ne viene considerato il vertice ideologico, rappresentato dal riconoscimento e dalla difesa della proprietà borghese.

In realtà la Rivoluzione francese sotto questo profilo va piuttosto considerata come un laboratorio di idee nei cui solenni atti formali trova spazio solo una minima parte delle novità che si erano appassionatamente discusse ed il cui germe rimaneva nella coscienza collettiva dell'epoca, pronto a produrre, anche a distanza di anni, frutti inattesi e talvolta indigesti.

Viene pertanto da chiedersi se, pur acquisita a livello di riflessione politica e giuridica, la concezione dei soccorsi pubblici e dell'istruzione come diritti, non avendo tuttavia la stessa trovata una consacrazione normativa, non sia perciò rimasta un merito incompiuto della Rivoluzione francese³⁶.

proposito si veda M. MAZZIOTTI DI CELSO, *Lo spirito del diritto sociale nelle costituzioni e nelle leggi della Francia rivoluzionaria*, cit., p. 1 ss (dell'estratto).

³⁶ In questo senso, ad esempio, L. Duguit per il quale la categoria dei diritti sociali non avrebbe avuto un fondamento di diritto positivo nella tradizione giuridica francese, perché né l'Assemblea nazionale né la Convenzione né il Governo provvisorio del 1848 avrebbero mai riconosciuto un diritto a prestazioni positive che l'individuo avrebbe potuto far valere nei confronti dello Stato, visto che, dal punto di vista formale, del riconoscimento di un diritto ai soccorsi pubblici o all'insegnamento o la lavoro non vi sarebbe traccia in nessun articolo delle Costituzioni rivoluzionarie ovvero dei decreti adottati dal Governo provvisorio. Valutazione che, peraltro, come si è cercato di evidenziare con il presente lavoro, non è affatto convincente e che ha il suo vero fondamento nel pregiudizio che le teorie individualiste, come escludono che «il diritto di ogni uomo all'esistenza e allo sviluppo del suo essere» faccia sorgere «in capo agli altri individui un dovere giuridico all'assistenza», al massimo potendo tale dovere configurarsi come un dovere morale, ma non come una obbligazione giuridica positiva, così non possono fondare per lo Stato «un'obbligazione giuridica attiva» all'assistenza, non potendo andare oltre il riconoscimento per lo Stato di un dovere puramente morale «di fornire assistenza, di distribuire l'insegnamento, di assicurare il lavoro». In altre parole se, come sostengono le teorie individualiste, il singolo non ha «il diritto all'assistenza nei confronti degli altri individui» allora non glielo si può riconoscere «neppure nei confronti della collettività e dello Stato». In proposito cfr.: L. DUGUIT, *Manuel de droit constitutionnel*, Paris, 1907, pp. 648-651; nello stesso senso ID., *Le droit social, le droit individuel et la transformation de l'État*, Paris, 1908, pp. 63-65. *Contra*, nel senso di ritenere che l'Assemblea nazionale e so-

Questione che peraltro non è esclusivo frutto della riflessione contemporanea, ma si trova già sollevata all'interno della discussione svoltasi in Convenzione.

È il deputato Oudot che, nella seduta del 22 aprile 1793, intervenendo nel dibattito sull'art. 23 della Dichiarazione dei diritti, inerente ai soccorsi pubblici, dopo aver ricordato che il diritto «di sostentarsi, con le produzioni del suolo del paese in cui ciascuno è nato», è il primo dei diritti dell'uomo, che esso è incontestabile ed è infinitamente prezioso, rileva «che il progetto di dichiarazione presentato dal comitato non ne abbia fatto una menzione precisa» e si lamenta che lo si voglia dissimulare³⁷.

Osservazione a cui il deputato Barère, relatore per il comitato, risponde affermando che «tutto questo è implicitamente contenuto nell'art. 23»³⁸.

Valutazione rispetto alla quale lo stesso deputato Oudot replica da un lato convenendo che effettivamente l'art. 23 del comitato conterrebbe implicitamente l'enunciazione di questo diritto, laddove recita: i soccorsi pubblici sono un debito della società, visto che «ciò che è affermato come un debito della società, non può essere considerato come tale, da parte della società, se non per il fatto che deriva dai diritti dell'uomo»; dall'altro, però, facendo osservare che proprio per questo non

prattutto la Convenzione avessero riconosciuto il diritto all'assistenza, all'insegnamento e al lavoro H. MICHEL, *L'idée de l'État. Essai critique sur l'histoire des théories sociales et politiques en France depuis la Révolution*, cit., pp. 91-96; M. MAZZIOTTI DI CELSO, *Lo spirito del diritto sociale nelle costituzioni e nelle leggi della Francia rivoluzionaria*, cit., pp. 13 e 23 (dell'estratto), il quale ritiene che già con le norme della Costituzione del 1791 i costituenti avessero inteso far «sorgere un sistema legislativo atto a conferire veri e propri diritti ai cittadini», non limitandosi «a dettare semplici direttive all'azione amministrativa dello Stato» (*ivi*, p. 23).

³⁷ *Arch. Parl.*, cit., LXIII, p. 110, «Citoyens le premier des droits [...] de l'homme est celui de subsister des productions du sol où il est né. Ce droit est incontestable, il est infiniment précieux pour lui; il tend à lui assurer les moyens de conserver sa vie ... On doit donc s'étonner de ce que le projet de déclaration présenté par le comité n'en fait pas une mention précise. Pourquoi donc voudrait on le dissimuler?».

³⁸ *Arch. Parl.*, loc. ult. cit., p. 110, «[...] mais tout cela est implicitement contenu dans l'article 23».

vi sarebbe alcun inconveniente a dichiarare espressamente una siffatta verità³⁹.

In sostanza per quei rivoluzionari l'esistenza di un diritto individuale ai soccorsi pubblici ed all'istruzione era implicita nell'evocativa frase con cui tali soccorsi venivano dichiarati costituire un sacro debito della società e più in generale nell'enunciazione dell'esistenza di un obbligo a cui la società non poteva sottrarsi⁴⁰.

Seppur rivisitata, a riemergere era l'originaria impostazione di Castel de Saint Pierre per il quale il diritto naturale dei poveri ad essere soccorsi (ed istruiti) si traduceva in società in un debito, sacro e privilegiato, dei ricchi nei loro confronti. In generale infatti dove c'è un debitore c'è un creditore che come tale è titolare di un diritto di credito nei confronti di colui che è obbligato al pagamento del debito.

Si spiegano così le moltissime formulazioni, proposte in Convenzione, fraseggiate in questo modo, tra le quali può

³⁹ *Arch. Parl.*, loc. ult. cit., p. 110, «j'entends qu'on m'observe que l'article 23 du comité contient implicitement l'énonciation de ces droit dans les termes: "les secours publics son une dette de la société"; mais ce qui est énoncé comme une dette de la société, ne peut être considéré comme tel, de la part de la société, que comme dérivant du droits de l'homme. Pourquoi, dès lors, verrait-on un incovénient à declarer, dans les droits de l'homme, une semblable vérité?».

⁴⁰ Esemplifica assai bene l'origine di questa impostazione, individuando anche il fondamento giuridico, l'art. 11 del 'Progetto di dichiarazione dei diritti dell'uomo e di costituzione francese' del deputato Jean Derby ed annesso alla seduta del 24 aprile 1793, che recita: «De l'égalité des droits résulte pour la société l'obligation de procurer à chacun de ses membres les moyens d'acquérir les connaissances nécessaires pour exercer leurs droits et pourvoir à leurs besoins; ainsi que l'obligation d'assurer la subsistance et des secours à ceux qui ne peuvent se procurer par leur travail les moyens de subsister, de rétablir leur santé ou leurs forces» ('Dall'uguaglianza dei diritti deriva per la società l'obbligo di procurare a ciascuno dei suoi membri i mezzi per acquistare le conoscenze necessarie per esercitare i propri diritti e per provvedere ai propri bisogni; così come l'obbligo di assicurare il sostentamento e dei soccorsi a coloro che con il proprio lavoro non possono procurarsi i mezzi per vivere, né ristabilirsi in salute o nell'integrità fisica'). È l'uguale diritto riconosciuto a tutti alla vita, all'istruzione ed all'aiuto vicendevole che fa sorgere per la società l'obbligo di fornire l'istruzione, il sostentamento e l'assistenza a chi non è in grado di lavorare ovvero è malato o invalido. Per detta norma si veda *Arch. Parl.*, op. ult. cit., p. 237.

valere la pena ricordare quella di cui all'art. 11 del progetto di 'Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino', esposto nella seduta del 24 aprile 1793 da Robespierre che recita: «Les secours indispensables à celui qui manque du nécessaire, sont une dette de celui qui possède le superflu; il appartient à la loi de déterminer la manière dont cette dette doit être acquittée» ('I soccorsi indispensabili a chi manca del necessario sono un debito di colui che possiede il superfluo; compete alla legge di determinare la maniera in cui questo debito dovrà essere saldato'), od anche quella di cui all'art. 47 del 'Progetto di dichiarazione dei diritti dell'uomo e di costituzione francese', allegato agli atti della medesima seduta con cui viene dichiarato «L'instruction publique est une dette de la société envers tout citoyen, la Constitution en délègue l'acquittement à chaque législature» ('L'istruzione è un debito della società verso tutti i cittadini, la Costituzione ne delega il pagamento ad ogni legislatura'⁴¹).

Insomma se si ripercorrono gli appassionati dibattiti di quelle assemblee legislative pare doversi considerare corretta l'opinione di chi ha ritenuto che quei rivoluzionari intendessero realmente attribuire ai cittadini non abbienti un duplice fondamentale diritto ad essere soccorsi dai pubblici poteri nella loro indigenza e ad essere gratuitamente istruiti a spese dello Stato⁴².

In merito resta soltanto da segnalare la dimensione globale di questo sistema di diritti a favore dei non abbienti immaginato dai legislatori rivoluzionari e imperniato sul diritto dei poveri invalidi all'assistenza e dei poveri validi ad essere soccorsi mediante il lavoro.

Quanto a questo secondo diritto qui non interessa tanto segnalare l'accesa opposizione di cui fu oggetto negli stessi dibattiti assembleari sia per la sua ritenuta materiale irrealiz-

⁴¹ *Arch. Parl.*, op. ult. cit., pp. 199 e 241.

⁴² In questo senso, come già notato, M. MAZZIOTTI DI CELSO, op. ult. cit., p. 23 (dell'estratto), il quale ritiene che sin dalla Costituzione del 1791 i costituenti avessero inteso far «sorgere un sistema legislativo atto a conferire veri e propri diritti ai cittadini», non limitandosi «a dettare semplici direttive all'azione amministrativa dello Stato».

zabilità sia perché si pensava che avrebbe disincentivato i cittadini poveri a cercarsi un lavoro, quanto piuttosto il fatto che con esso si credeva di poter dare integrale soluzione tanto al problema della povertà quanto a quello della mendicizia volontaria, togliendo a questa ogni alibi⁴³.

Il diritto ad essere assistiti attraverso il lavoro infatti non si esauriva in una proclamazione astratta, ma veniva concepito come un diritto concretamente ed immediatamente azionabile, idoneo ad offrire una copertura sociale universale alla gran massa dei lavoratori poveri e disoccupati, attraverso la realizzazione di un sistema di lavori pubblici basato su una rete di *ateliers publics*, obbligati a fornire lavoro direttamente o anche, ove necessario, a procurarlo presso datori di lavoro privati.

Valutazione agevolmente ricavabile ad esaminare le disposizioni di molti dei progetti di Costituzione presentati come, ad esempio, quello avanzato dal deputato P.C.F. Daunou, allegato agli atti della seduta del 17 aprile 1793, in cui nell'art. 19, intitolato 'Lavori pubblici', nella parte dedicata ai 'Principii della legislazione francese', viene proposto: «Quando un individuo valido, la cui contribuzione diretta non ecceda la metà del marco d'argento verrà a domandare del lavoro agli amministratori del suo comune, questi saranno tenuti a procurargliene uno nel termine di otto giorni, presso un cantiere pubblico o presso un cantiere privato»⁴⁴; o come gli artt. 2 e 3 del titolo XIV, intitolato 'Dei lavori e dei soccorsi pubblici', del progetto presentato dal deputato C. Lambert, allegato agli atti della medesima seduta, che recitano: «Il salario degli operai

⁴³ Si veda, ad esempio, l'intervento in precedenza segnalato del deputato Oudot che nella sua proposta di modifica dell'art. 23 della Dichiarazione dei diritti faceva seguire al comma 1 il seguente così formulato: «La société a le droit de défendre la mendicité et de contraindre l'homme oisif au travail, en lui fournissant des secours» ('La società ha il diritto di proibire la mendicizia e di obbligare gli oziosi a lavorare, fornendogli dei soccorsi').

⁴⁴ *Arch. Parl.*, cit., LXII, p. 370, «Lorsqu'un individu valide, et dont la contribution directe n'excédera point la moitié du marc d'argent viendra demander du travail aux administrations de sa commune, ceux-ci seront tenus de lui en procurer sous un délai de huit jours, soit dans les ateliers publics soit dans les ateliers privés».

occupati nei lavori pubblici non potrà mai scendere al di sotto della cinquantesima parte del marco d'argento per giornata, o per il cottimo di una giornata»; «Ci sarà per tutte le stagioni un cantiere pubblico di opere in ogni cantone per procurare lavoro ai lavoratori giornalieri che ne manchino»⁴⁵; o ancora come l'art. 3 – già in precedenza riportato per esteso – del progetto presentato dal deputato F. Poultier.

3. L'affermarsi della categoria concettuale dei diritti sociali

Come già notato in dottrina⁴⁶, al pensiero rivoluzionario francese si deve anche l'uso in senso moderno della categoria concettuale dei diritti sociali.

Nella seduta del 17 aprile 1793 Romme, quale relatore del comitato d'analisi dei differenti progetti di 'Dichiarazione dei diritti', inviati al comitato per la Costituzione, nell'espone analiticamente il contenuto di questi e nel presentare un progetto di Dichiarazione dei diritti (non però quello definitivamente licenziato dal comitato per essere discusso dalla Convenzione), introduce una netta distinzione fra i diritti naturali ed i diritti sociali, muovendo dalla considerazione che, prima di procedere alla stesura della 'Dichiarazione dei diritti', si sarebbero dovute necessariamente precisare alcune fondamentali definizioni «dans une discussion qui doit jeter une nouvelle lumière sur l'existence sociale de l'homme»⁴⁷.

Dopo aver affermato in via generale che i diritti dell'uomo sono i titoli che ciascun essere vivente ha di «disporre sia del-

⁴⁵ *Arch. Parl.*, cit., LXII, p. 466, «Le salaire des ouvriers occupés aux travaux publics ne pourra jamais être au-dessous de la cinquantième partie du marc d'argent, par journée, ou par tâche d'une journée» (art. 2); «Il y aura en tout temps un atelier public d'ouvrages dans chaque canton, pour procurer de l'ouvrage aux journaliers qui en manqueront» (art. 3).

⁴⁶ In proposito M. MAZZIOTTI DI CELSO, op. ult. cit., p. 13 (dell'estratto), che, a sua volta, aderisce all'opinione espressa da G. Gurvitch, per il quale nella relazione Romme può individuarsi «un tentativo di definire il concetto di diritto sociale».

⁴⁷ *Arch. Parl.*, cit., LXII, p. 264.

le facoltà che ha ricevuto dalla natura sia di tutto ciò che acquista attraverso l'esercizio di queste facoltà, per la sua conservazione e per il suo benessere», e che «questi diritti sono la sua proprietà, presa nel senso più esteso», ritiene di poterli distinguere in due grandi classi o categorie: i diritti naturali e quelli sociali⁴⁸.

I primi sarebbero quelli in cui «l'uomo è ridotto ai suoi mezzi individuali per soddisfare i suoi bisogni», e che per questa ragione si può dire che «li ha ricevuti dalla natura». Mentre i secondi sarebbero quelli che ciascuno, «considerato nella relazione con gli altri individui, richiede all'altro, facendo per l'altro ciò che farebbe per se stesso»⁴⁹. Si tratterebbe cioè di diritti che sorgerebbero reciprocamente per effetto della stipula del patto sociale, i quali «considerati in rapporto alla società» nel suo insieme, a loro volta, sarebbero da distinguere in diritti politici e civili⁵⁰.

Politici sarebbero i diritti attraverso cui ogni cittadino concorre, «con la sua volontà, a stabilire il miglior modo di vivere in società, e a tutti gli atti della volontà generale», mentre civili (anche indicati come diritti sociali in senso stretto, come risulta dall'intitolazione della sezione III della Dichiarazione dei diritti che porta *Droits civils ou sociaux*) sarebbero i dirit-

⁴⁸ Così *Arch. Parl.*, loc. ult. cit., p. 264, «[...] les droits de l'homme sont donc ses titres, à disposer des facultés qu'il a reçues de la nature et de tout ce qu'il acquiert par l'exercice de ces facultés, pour sa propre conservation et son bien-être. Ces droits sont sa propriété, prise dans le sens le plus étendu». Forte l'influenza del pensiero di Locke su Romme (si rammenti che Locke intendeva la proprietà in due sensi l'uno più ristretto e l'altro più esteso, ricomprendendo in essa vita, libertà e beni), percepibile in molti passaggi della relazione.

⁴⁹ *Arch. Parl.*, loc. ult. cit., p. 264, «Dans les droits naturels, l'homme est réduit à ses moyens individuels pour satisfaire ses besoins. Les droits (naturels) sont donc ceux qu'il a reçus de la nature. Les droits sociaux, considérés par rapport aux individus, sont ceux qui chacun requiert sur autrui, en faisant pour autrui, ce qu'il ferait pour lui-même». Bene ha interpretato questa formula Mazziotti, osservando che per Romme sono sociali i diritti «che l'uomo fa valere nei confronti di altri soggetti, individuali o collettivi, e che egli acquista per effetto di un suo comportamento conforme a giustizia, nei loro riguardi». Così M. MAZZIOTTI DI CELSO, op. ult. cit., p. 13 (dell'estratto).

⁵⁰ *Arch. Parl.*, loc. ult. cit., p. 264, «Considérés par rapport à la société ils sont politique ou civils».

ti che derivano da «tutti i vantaggi della vita sociale, facendo per la società ciò che si farebbe per se stessi»⁵¹.

In concreto questi diritti civili, elencati nella sezione III della presentata 'Dichiarazione dei diritti', sarebbero «l'istruzione, i soccorsi, la giustizia, la sicurezza o garanzia, la libertà civile, l'uguaglianza nei diritti» e costituirebbero «la parte che spetta a ciascuno dall'aver messo in comune» i diritti naturali⁵².

In particolare l'art. 2 di detta sezione recita: «Tutti coloro che vivono sotto una medesima legge hanno un diritto uguale ad attendersi da essa sicurezza per la loro persona e per i loro beni, istruzione ed incoraggiamento per lo sviluppo delle loro facoltà personali, soccorsi o lavoro nei loro bisogni, giustizia nelle loro liti e garanzia di tutti i loro diritti»⁵³.

In dottrina è stato esattamente osservato che «Romme confonde, come si vede, due diversi tipi di prestazioni: quelle relative alla funzione di difesa dell'ordine, quali sono la sicurezza delle persone e delle proprietà, l'amministrazione della giustizia e la garanzia dei diritti, e quelle relative alla funzione più specificatamente sociale dello Stato, ossia il diritto, all'istruzione ed al lavoro»⁵⁴, ma questo si spiega col fatto che la categoria concettuale dei diritti sociali, che all'epoca si andava elaborando, era assai più ampia di quella modernamente intesa.

Per i rivoluzionari francesi i diritti sociali erano quelli che l'uomo acquistava entrando in società o più esattamente quei diritti che non erano concepibili al di fuori della società, per-

⁵¹ *Arch. Parl.*, loc. ult. cit., p. 264, «Les droits politiques de l'homme, consistent à concourir, par sa volonté, à l'établissement de la meilleure manière de vivre en société et à tous les actes de la volonté générale. Les droits civils sont ceux que l'homme acquiert sur tous les avantages de la vie sociale, en faisant pour la société, ce qu'il ferait pour lui-même».

⁵² *Arch. Parl.*, op. ult. cit., p. 267, «Droits civils ou sociaux. Ces droits sont: instruction, secours, justice, sûreté ou garantie, liberté civile, égalité en droits»; «Les droits sociaux sont la part qui revient à chacun dans la mise commune».

⁵³ *Arch. Parl.*, op. ult. cit., p. 269, «Tous ceux qui vivent sous une même loi, ont un droit égal à en attendre sûreté pour leur personne et pour leurs biens, instruction et encouragement pour le développement de leurs facultés personnelles, justice dans leurs démêlés et garantie de tous leurs droits».

⁵⁴ M. MAZZIOTTI DI CELSO, op. ult. cit., p. 13 (dell'estratto).

ché solo la società con la sua azione avrebbe potuto renderli concreti.

Lo stesso diritto all'uguaglianza nei diritti, la cui enucleazione potrebbe risultare stravagante, è spiegabile ove si consideri che l'uguaglianza nei diritti non veniva concepita soltanto alla stregua di un obbligo per il legislatore di riconoscere a tutti gli stessi diritti, ma come una vera e propria pretesa dei singoli ad ottenere dalla società, e quindi da tutti i suoi membri, un comportamento attivo in questo senso.

Anche questo diritto nella prospettiva di quei rivoluzionari richiedeva pertanto una prestazione da parte della società, un *facere* in forza del quale non solo non si sarebbe persa l'uguaglianza nei diritti che ciascuno originariamente ripeteva dalla natura, ma anzi tale uguaglianza sarebbe stata estesa a quei diritti – che si riteneva si acquistassero attraverso la messa in comune dei diritti naturali, suggellata nel patto sociale, ossia i diritti sociali – il cui uguale godimento non era collegato all'essere ogni uomo naturalmente uguale, ma all'opera della società che da quel patto sarebbe sorta e di quel patto sarebbe stata garante.

Questo peraltro non vuol dire che nel fervore della discussione svoltasi in Convenzione questa enucleazione della categoria dei diritti sociali, da tenere distinta da quella dei diritti naturali, non sia stata fatta oggetto di critiche. Anzi molte ne vennero avanzate, contestandosi in particolar modo il fondamento della distinzione fra diritti naturali e sociali. Così venne da alcuni sottolineata l'artificiosità della categoria dei diritti naturali, nel senso che gli uomini vivrebbero abitualmente in società e che pertanto gli stessi diritti naturali sarebbero in realtà diritti sociali; da altri che nello stato di natura l'uomo non avrebbe diritti, ma solo facoltà e che solo entrando in società s'imporrebbe dei doveri e la società stessa gli riconoscerebbe dei diritti; da altri ancora evidenziandosi che quelli di natura non sarebbero diritti in senso proprio, essendo indefiniti ed illusori, e che pertanto veri diritti sarebbero solo quelli che sono riconosciuti ai cittadini; da altri poi, in certo qual

modo precorrendosi il positivismo giuridico, che i diritti sarebbero l'effetto e non la causa della Costituzione⁵⁵.

La qual cosa, però, è ovvio, non toglie alcun valore al fatto, di per sé importante, dell'uso, per molti aspetti innovativo, della categoria dei diritti sociali che, se è vero non corrisponde a quella attuale, perché molto più ampia, nondimeno denota una consapevolezza, anch'essa nuova, a porre in rilievo come dalla stipula del patto sociale non discenderebbe solo la conservazione e la garanzia dei diritti naturali, ma emergerebbero anche dei diritti a prestazione da parte della società (e quindi, per essa, dei pubblici poteri), la cui natura sarebbe intrinsecamente diversa da quella dei diritti naturali e che pertanto da questi potrebbero e dovrebbero essere tenuti distinti.

D'altronde che nel *milieu* del pensiero rivoluzionario francese, quindi pure al di fuori delle assemblee rivoluzionarie, si stesse facendo strada quella che concettualmente costituisce la moderna categoria dei diritti sociali si ricava anche da altri documenti.

In particolare può citarsi una suggestiva elaborazione dottrinale contenuta in un saggio inviato alla Convenzione, intito-

⁵⁵ Per queste osservazioni si vedano rispettivamente gli interventi del deputato Garran-Coulon nella seduta del 17 aprile 1793 per il quale «[...] l'histoire des peuplades les plus sauvages n'offre aucun exemple d'homme vivant autrement qu'en société [...] et je pourrais dire ici que l'état social est l'état naturel de l'homme, que ses droits sociaux et ses droits naturels sont les mêmes»; del deputato Blavie nella medesima seduta per il quale «[...] dans l'état de nature, l'homme n'a pas des droits, il n'a que des facultés qu'il exerce de telle ou telle manière [...] passant de cet état à l'état social, il fait à la société le sacrifice de ses facultés, s'impose des devoirs; et la société, en échange, lui accorde des droits»; del deputato Carnot, ancora nella stessa seduta, per il quale «[...] dans l'état de nature, les droits de l'homme sont indéfinis; mais, le plus souvent ces droits sont illusoire [...] ainsi, pour la portion mal assurée des droits primitifs dont il fait l'abandon, chaque individu, en devenant membre du corps social, acquiert un droit effectif qui ne peut se perdre ni s'altérer, sans que la société elle-même ne soit dissoute», ed inoltre l'esame imparziale delle basi della nuova Costituzione, presentato dal cittadino Bacon e letto nella seduta del 29 aprile 1793, per il quale «[...] ces droits sont l'effet de la Constitution et non la cause; il est donc naturel de les exposer [...] à la fin de l'acte constitutionnel, et non au commencement». Per i primi tre interventi citati si veda *Arch. Parl.*, cit., LXII, pp. 280, 286-287, 335-336, per l'opinione del cittadino Bacon *Arch. Parl.*, cit., LXIII, p. 602.

lato *De l'art social ou des vrais principes de la société politique*, opera del cittadino Jean-Louis Seconds, in cui viene osservato che, «oltre il senso generale ed astratto, la parola diritto ha un senso personale; come quando si dice che l'uomo ha diritto a un posto nella società, che ogni uomo ha diritto di sostentarsi. In questo senso il diritto [...] è originariamente il bisogno e la capacità di ciascuno; perché è questa capacità e questo bisogno che determina ciò che è giusto, ciò che è ragionevole, ciò che infine è diritto che ciascuno abbia, e che ciascuno faccia all'interno della società, vale a dire il suo diritto o la sua parte alle azioni e alle cose, o alla cosa e all'azione pubblica e comune [...] e si può, come si vede, dividere tutti i diritti dell'uomo in diritti [...] di facoltà o di potenza, e diritti di bisogno»⁵⁶.

Senza enfatizzare in alcun modo questa definizione, che peraltro tende come in Romme a confondere varie specie di diritti, raggruppandole in due sole categorie concettuali omnicomprensive, la stessa appare nondimeno molto pregnante, venendo la sfera del bisogno ad essere individuata come costitutiva di una parte importante dei diritti dell'uomo, ciò che, se si va ben a fondo nell'analizzare la moderna categoria dei diritti sociali, ne costituisce la vera essenza.

Nonostante le sue manchevolezze la classificazione appena accennata, che peraltro viene delineata, ma non viene né sviluppata, né meglio precisata nei suoi contenuti, nell'individuare *les droits de besoin* come diritti fondamentali per lo sviluppo della personalità di ogni individuo (bisogno che ovviamente non va limitato alla sfera puramente materiale, ma riguarda anche quella psichica) sembra comunque fare di questi il preannuncio razionalista ed illuminista dei moderni diritti sociali.

⁵⁶ In proposito si veda *Arch. Parl.*, cit., LXII, pp. 525-526, «Outre le sens général et abstrait, le mot droit a un sens personnel; comme quand on dit qu'un homme a droit à une place, que tout homme a droit à sa subsistance. Dans ce sens le droit [...] est originairement le besoin et la capacité de chacun; parce que c'est ce besoin seul et cette capacité qui déterminent ce qu'il est juste, ce qu'il est raisonnable, ce qu'il est droit enfin que chacun ait, et que chacun fasse dans la société, c'est à dire son droit ou sa part aux actions, et aux choses, ou à la chose et à l'action publique et commune [...] et l'on peut, comme on voit, diviser tous les droits de l'homme en droits [...] de faculté ou de puissance, et droits de besoin».

4. *Conclusioni*

Da quanto precede ben pochi dubbi si possono nutrire sul contributo evidente e significativo che il pensiero rivoluzionario francese ha dato alla genesi dei diritti sociali. Così come ben pochi dubbi si possono avere sulla natura individuale agli stessi riconosciuta, venendo concepiti come una delle due *species* in cui potevano suddividersi i diritti dell'uomo e del cittadino.

D'altronde la stessa enucleazione di un 'diritto all'uguaglianza nei diritti' è spiegabile solo in una prospettiva individualista, configurandosi alla stregua di una vera e propria pretesa del singolo ad ottenere dalla società, e quindi da tutti i suoi membri, un comportamento attivo in tal senso.

Diritto che veniva interpretato come elemento di chiusura del sistema, richiedendo una prestazione da parte della società, un *facere* in forza del quale non solo non si sarebbe persa l'uguaglianza nei diritti che ciascuno originariamente ripeteva dalla natura, ma anzi tale uguaglianza sarebbe stata estesa a quei diritti – che si riteneva si acquistassero attraverso la messa in comune dei diritti naturali, suggellata nel patto sociale, ossia i diritti sociali – il cui uguale godimento non era collegato all'essere ogni uomo naturalmente uguale, ma all'opera della società che da quel patto sarebbe sorta e di quel patto sarebbe stata garante.

Certo è che il pensiero rivoluzionario francese era completamente intriso della concezione contrattualista della società e dello Stato tanto che le prestazioni sottese a ciascun diritto sociale erano pensate come un obbligo gravante in via immediata e diretta sulla società e solo in via mediata sul pubblico potere, quale prodotto esso stesso del contratto sociale e destinato ad agire quale agente della società.

La qual cosa tuttavia non altera l'idea di fondo che i diritti dell'uomo non derivano solo dalle sue facoltà, ma anche dai suoi bisogni, quantomeno da quelli fondamentali, così esistendo, accanto ai diritti di libertà, un inalienabile generale *droit à la subsistance*, un diritto a vivere (dignitosamente) e a trovare soccorso nei propri simili, il cui fondamento è la stessa

natura umana, essendo facile osservare che nessun uomo nasce per farcela da solo, non nei primi anni di vita, non quando sta male, non quando non è più in grado di lavorare, non quando per la vecchiaia o per qualsiasi altra ragione non è più in grado di provvedere a se stesso.

Idea di fondo che, se ovviamente non nasce con il pensiero rivoluzionario francese, è nei fermenti culturali dei dibattiti che animano la Rivoluzione che trova una diffusione senza precedenti, ispirando successivamente una molteplicità di dottrine tra cui anche quella socialista a cui si possono attribuire molti altri meriti, ma non quello della genesi dei diritti sociali.

GIANCARLO CAPORALI, I diritti sociali nel pensiero rivoluzionario francese. Lavoro ed assistenza come diritti individuali

Il presente lavoro si propone di dimostrare, in contrasto con una opinione largamente diffusa, anche in dottrina, come l'elaborazione della categoria concettuale dei diritti sociali non sia da ricondurre alle dottrine socialiste fiorite a partire dagli anni Quaranta dell'Ottocento, ma abbia ricevuto un fondamentale impulso dalla grande Rivoluzione borghese, come dimostra una accurata disamina dei dibattiti svoltisi nelle assemblee rivoluzionarie francesi ed in special modo nella Convenzione nazionale. Si intende in tal modo dare ulteriore conferma alla tesi avanzata da autorevole, ma minoritaria, dottrina che ha sostenuto che *ab initio* non vi era alcuna incompatibilità fra dottrina individualista e diritti sociali, avendo i diritti sociali origine nel pensiero liberale e nel principio di uguaglianza, affermato con forza dalla Rivoluzione francese.

Parole chiave: diritti sociali, Stato sociale, società, Rivoluzione francese, Convenzione nazionale.

GIANCARLO CAPORALI, Social rights in French revolutionary thought. Work and assistance as individual rights

This work aims to demonstrate, in contrast to a widely diffused opinion, also in doctrine, how the elaboration of the conceptual category of social rights is not to be traced back to the socialist doctrines that flourished starting from the 1840s, but has received a fundamental impetus from the great bourgeois Revolution, as demonstrated by a careful examination of the debates held in the French revolutionary assemblies and especially in the National Convention. In this way, it is intended to give further confirmation to the thesis advanced by an authoritative but minority doctrine which argued that *ab initio* there was no incompatibility between individualist doctrine and social rights, since social rights originated in liberal thought and in the principle of equality, affirmed forcefully since the French Revolution.

Key words: social rights, welfare state, society, French Revolution, National Convention.